



Comune di Miradolo Terme (PV)

ORDINANZA SINDACALE N.10 DEL 18/09/2024

IL SINDACO

Premesso che pervengono frequentemente segnalazioni da parte di cittadini con le quali si denuncia la pratica diffusa di utilizzare biciclette e monopattini nel parco comunale e in Piazza Santa Maria;

Considerato che tale attività rappresenta un pericolo per l'incolumità e la sicurezza delle persone che frequentano il parco comunale e transitano o sostano nella piazza;

Considerato inoltre che le condotte di cui sopra rappresentano un pregiudizio per i diritti fondamentali altrui, impedendo l'utilizzo libero e tranquillo di spazi ed aree pubbliche;

Valutata la necessità, alla luce di quanto evidenziato, di predisporre strumenti per scoraggiare l'utilizzo di biciclette e monopattini nelle aree citate e di intraprendere ogni utile iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita e la convivenza civile ed a migliorare le condizioni di vivibilità del centro urbano;

Visto l'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni; Visto l'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale,

ORDINA

che nel Parco Comunale sito in Piazza del Comune 2 e in Piazza Santa Maria a Miradolo Terme sia vietato l'utilizzo di biciclette, monopattini e moto.

INFORMA

Fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, le violazioni della presente ordinanza sono punite, secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis, commi 1 e 1bis del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00= ad euro 500,00=. Ai sensi dell'articolo 16 della legge 24.11.1981, n. 689, ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 50,00= (doppio del minimo). E' fatta salva la facoltà per gli

organi accertatori di provvedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose utilizzate per commettere la violazione, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 689/1981.

All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente ordinanza.

La Polizia Locale e le forze di Polizia sono incaricate dell'attuazione della presente ordinanza, intimando anche l'immediata cessazione dell'illecito da parte degli autori.


Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione ed il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

che questa ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Miradolo Terme;
- trasmessa alla Polizia Locale per il controllo sull'osservanza del provvedimento e ai Carabinieri di Chignolo Po per opportuna conoscenza.

Miradolo Terme, 18 settembre 2024

The image shows the official seal of the Comune di Miradolo Terme, Province of Pavia, on the left. To its right, the text 'AL SINDACO' is printed above the name 'Michela Callegari'. A large, handwritten signature in black ink is written over the name and extends to the right.